SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2006, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004 . . . . . . Pag. 4

LEGGE 16 gennaio 2006, n. **18.**

Riordino del Consiglio universitario nazionale . . . Pag. 30

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. **19.**

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale . . . . . . Pag. 39

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania . . . . . . Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nel mese di novembre 2005 . . . . . . Pag. 42

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Revoca della somma di euro 989.397,84 concessa al comune di Vibo Valentia, ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 400, per l'adeguamento sismico della scuola media «Bruzzano» e contestuale riassegnazione della medesima somma, quale cofinanziamento ai fondi strutturali POR Calabria 2000-2006 del programma operativo regionale asse V città. (Ordinanza n. 3490) . . . . Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti . . . . Pag. 44

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Latina. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti . . . . Pag. 44

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte d'appello di Trento. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti . . . Pag. 44

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Civitavecchia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti . . . . . Pag. 45

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 dicembre 2005.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Peschiera del Garda, denominato «Porto Mercantile» . . . . Pag. 45

DECRETO 5 dicembre 2005.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Bernalda, località Pelaggine, Lido Metaponto, denominato «Aree agricole pianeggianti» . . . . Pag. 47

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di euro 686.136,51 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - capitolo 9700 - esercizio 2005. . . . . Pag. 48

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di euro 19.021,83 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - capitolo 9700 - esercizio 2005. . . . . Pag. 49

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 gennaio 2006.

Modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244 . . . . Pag. 50

DECRETO 17 gennaio 2006.

Pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2006. Pag. 51

DECRETO 18 gennaio 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Puglia danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005 . . . . Pag. 51

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 gennaio 2006.

Conferimento, alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., della funzione di rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504. Pag. 52

DECRETO 20 gennaio 2006.

Misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilità volontaria della domanda di gas naturale . . . . Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte costituzionale

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2005.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale, relativamente al primo periodo del primo comma dell'articolo 12 . . . . Pag. 54

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2005.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale, relativamente all'articolo 11 . . . . Pag. 54

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari SIMEST per il 2006 del fondo contributi agli interessati di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 113/2005) . . . . Pag. 55

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2006. (Deliberazione n. 114/2005) . . . . Pag. 56

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Estensione alla Croazia dell'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro per il sostegno degli investimenti delle PMI in Albania, Bosnia, Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania e Bulgaria (legge n. 266/1999). (Deliberazione n. 115/2005) . . . . Pag. 57

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005.

Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione, di cui alla delibera n. 9/03/CIR. (Deliberazione n. 84/05/CIR) . . . . Pag. 58

Regione Liguria

DELIBERAZIONE 24 novembre 2005.

Rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Fonte del Galletto», in comune di Rovegno, della ditta Bozzini Group S.r.l., in Genova. (Deliberazione n. 1451) . . . . Pag. 60

DELIBERAZIONE 24 novembre 2005.

Rilascio alla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a. dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III». (Deliberazione n. 1450) . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 23 gennaio 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 63

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Liguria. . . . . Pag. 63

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Molise. . . . . . . Pag. 63

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Abruzzo . . . . . Pag. 63

Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici: Abilitazione della società RINA S.p.a. di Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2006.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2006 concernenti l'anno 2005, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2006 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni.

06A00637

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2006, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI SEDE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata «l'Italia»)
da una parte, e

L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
(successivamente denominata «l'Autorità»)
dall'altra parte

CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002 che istituisce l'Autorità;

CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorità a Parma;

CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.178/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile all'Autorità, e che l'articolo 48 del detto regolamento precisa che al personale della Autorità si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonché ad altri aspetti;

CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sarà disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma;

INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Autorità in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
SEDE

1. L'Italia metterà a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorità italiane.

2. Per "sede" si intendono:

a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Autorità ed indicati come tali nell'allegato 1 al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessità;

b) gli "edifici, locali e terreni" che la Autorità utilizzerà temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorità occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorità provvederà ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.

ARTICOLO 2
PERSONALITÀ GIURIDICA

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica dell'Autorità come prevista all'articolo 46 del Regolamento n.178/2002 ed, in particolare, la sua capacità giuridica di:

a) stipulare contratti;
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
c) di stare in giudizio.

2. Per le finalità del presente Accordo, l'Autorità sarà rappresentata dal Direttore esecutivo.

ARTICOLO 3
SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia adotterà tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorità ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia.

2. L'Italia riconoscerà e converrà che per il buon funzionamento dell'Autorità sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorità manterrà stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali.

3.
a) Le competenti autorità italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorità, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.

b) I suddetti servizi saranno forniti all'Autorità a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

4. L'Italia si adopererà affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire *ingerenze* o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

5.
a) L'Italia si adopererà per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.
L'Italia realizzerà tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee.
Il reclutamento del relativo personale avverrà attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili.
Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvederà per la costituzione delle sezioni e delle classi.

b) L'Italia e l'Autorità stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sarà data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).

ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI

1. La Autorità sarà autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotterà tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorità nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotterà in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.

2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorità o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorità, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

3. L'Autorità godrà per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc.

4. L'Autorità sarà autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.

ARTICOLO 5
RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Autorità sul territorio italiano, di atti o omissioni della Autorità o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa avrà diritto di rivalsa nei confronti della Autorità.

ARTICOLO 6
RESPONSABILITÀ PER DANNI O PREGIUDIZI.

1. La Autorità sarà responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorità di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilità sarà in principio disciplinata dal diritto italiano.

2. La Autorità dovrà tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.

3. La Autorità stipulerà un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

ARTICOLO 7
PRIVILEGI ED IMMUNITÀ.

1. L'Italia applicherà alla Autorità i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Autorità e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:

- tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Autorità;
- tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorità;
- fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al «Consiglio d'amministrazione» della Autorità.

3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni già ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi già presenti in Italia.

ARTICOLO 8
IMMUNITÀ DELL'AUTORITÀ

1. La Autorità, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorità - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Autorità saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore esecutivo dell'Autorità ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.

3. La Autorità non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Autorità ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;

iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorità.

4. Il Direttore esecutivo della Autorità si impegna a fare in modo che i locali della Autorità non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese.

5. L'Italia riconoscerà alla Autorità il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate in qualsiasi altra località d'Italia.

6. Le autorità italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Autorità alle persone indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 9
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. La Autorità, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, entro i limiti della loro attività ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.

2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Autorità ne sarà esente per gli acquisti di beni e servizi nonché per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti e/o importazioni di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Autorità.

4. La Autorità sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorità italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorità..

5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

6. La Autorità potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 10
VEICOLI DELLA AUTORITÀ

La Autorità sarà esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati «alle attività ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. La Autorità sarà parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 11
PERSONALE DELLA AUTORITÀ

1. Il personale della Autorità sarà composto dalle seguenti categorie:

a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee

- funzionari

- agenti temporanei

- agenti a contratto

- agenti ausiliari

b) personale esterno

- esperti nazionali distaccati (END)

- esperti a contratto, incaricati di studi, ecc.

Il personale esterno con incarichi *ad hoc* di natura specialistica della Autorità viene considerato «esperto incaricato dalla Autorità».

2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Autorità e agli esperti incaricati dalla Autorità mireranno unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Autorità, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.

3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorità

i) godranno dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

ii) saranno esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorità;

iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

iv) godranno, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti.

vi) potranno importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorità e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sarà registrato in una serie speciale.

vii) beneficeranno, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità, qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

viii) potranno esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorità, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

4. L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorità o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Autorità, comunque, si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai paragrafi precedenti, al Direttore esecutivo della Autorità e ai membri del suo gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

6. Oltre i privilegi e le immunità suddette i membri del personale, che non sono residenti permanenti in Italia al momento della loro assunzione in servizio presso l'Autorità ed i funzionari assunti dall'Autorità prima del trasferimento a Parma, potranno acquistare un autoveicolo in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro residenza in Italia; l'autoveicolo è registrato in una serie speciale.

ARTICOLO 12
SICUREZZA SOCIALE

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,

a) i funzionari e gli agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;

b) gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine;

c) gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati dalla Autorità i contributi previsti dalla normativa in vigore.

2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorità sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorità, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorità, o a suo nome.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Autorità ne informerà le autorità italiane. Almeno una volta all'anno la Autorità comunicherà alle autorità italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico.

2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascerà ai funzionari dell'Autorità, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta d'identità speciale è un funzionario dell'Autorità o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario che godano di privilegi ed immunità.

3. Il Consiglio d'amministrazione della Autorità avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore esecutivo della Autorità o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Autorità, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Autorità.

4. La Autorità si impegnerà a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.

5. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Autorità, nonché tutte le persone invitate dalla Autorità a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

ARTICOLO 14
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura saranno di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO 15
ENTRATA IN VIGORE.
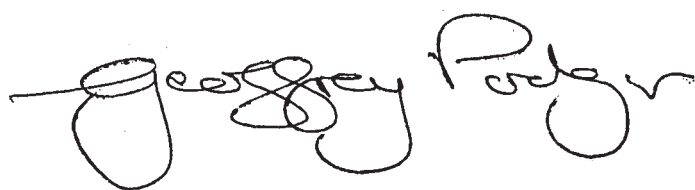
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Fatto a ...Parma... il 27 Aprile 2004 in due originali nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana

Per l'Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare

Ministero degli Affari Esteri

Roma, 5 luglio 2004

Egregio Direttore Esecutivo,

mi riferisco all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (qui di seguito denominata "EFSA") firmato a Parma il 27 aprile 2004, ed in particolare all'art. 1 par. 2 lett. (a) del predetto accordo.

Il Governo italiano ha l'onore di portare a conoscenza della S.V. la Dichiarazione qui allegata, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Parma, Elvio Ubaldi, nella quale si garantisce al Governo italiano e all'EFSA l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'EFSA e che quest'ultima sarà tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringere la piena disponibilità della suddetta sede.

Propongo che la presente lettera e la Sua risposta, nonché la Dichiarazione ad essa allegata, costituiscano un *addendum* all'Accordo di sede di cui sopra, in conformità a quanto previsto dall'art.1,2 (a). Tale *addendum* sarà soggetto a ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede cui si riferisce.

Egregio Direttore Esecutivo, La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

LUIGI SOLARI
Ministro Plenipotenziario

Mr. Geoffrey Podger
Direttore Esecutivo
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Bruxelles

Ministero degli Affari Esteri

Rome, 5th July 2004

Dear Executive Director,

I am referring to the Seat Agreement between the Italian Republic and the European Food Safety Authority (hereinafter referred to as "ESFA"), signed in Parma on April 27th, 2004, and particularly to art. 1 par. 2 lett. (a) of the aforementioned Agreement.

The Italian Government has the honour to bring to your attention the Declaration herewith enclosed, signed by the Mayor of Parma, Elvio Ubaldi, which guarantees to the Italian Government and to EFSA the immediate availability of the temporary operating seat of EFSA, and that the latter will be kept undamaged from any action which could restrict its full availability to the Authority.

I propose that the present letter and your answer, as well as the enclosed Declaration, constitute an *addendum* to the aforementioned Seat Agreement, in conformity with the contents of art.1,2 (a). This *addendum* will be subject to approval by the Parliament of the Republic of Italy, and will take effect on the date in which the Seat Agreement, to which it refers, will enter into force.

Please accept, Dear Executive Director, the senses of my highest consideration.

LUIGI SOLARI
Minister Plenipotentiary

Mr. Geoffrey Podger
Executive Director
European Food Safety Authority
Bruxelles

Ministero degli Affari Esteri

Rome, 5 juillet 2004

Monsieur le Directeur Exécutif,

Je me réfère à l'Accord de Siège entre la République Italienne et l'Autorité Européenne pour la Sécurité des Aliments (ci-après dénommée « EFSA ») signé à Parme le 27 avril 2004, et notamment à l'art. 1 par. 2 lettre (a) de l'Accord précité.

Le Gouvernement Italien a l'honneur de vous transmettre la déclaration annexée soussignée par le Maire de la Commune de Parme M. Elvio Ubaldi, par laquelle on garantit au Gouvernement Italien et à l'EFSA la disponibilité immédiate du siège provisoire de l'EFSA et que cette dernière sera tenue indemne de toute action visant à restreindre la pleine disponibilité du siège en question.

Je propose que la présente lettre et votre réponse, ainsi que la Déclaration jointe en annexe, constituent un *addendum* à l'Accord de siège en question, conformément à ce que prévoit l'art. 2,2 (a). Cet *addendum* sera ratifié par le Parlement de la République Italienne et il produira ses effets au moment de la date d'entrée en vigueur de l'Accord de Siège auquel il se réfère.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Exécutif, l'assurance de ma plus haute considération.

LUIGI SOLARI
Ministre Plénipotentiaire

Mr. Geoffrey Podger
Directeur Exécutif
Autorité Européenne pour la Sécurité des Aliments
Bruxelles

Il Sindaco di Parma

DECLARATION OF COMMITMENT CONCERNING THE IMMEDIATE AVAILABILITY OF THE TEMPORARY OPERATING SEAT OF THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY

The undersigned, Elvio Ubaldi, in his quality of Mayor of Parma

Having regard to the following:

- that the City of Parma has been designated by the European Union as the definitive seat of the European Food Safety Authority (EFSA);
- that the representative seat of EFSA will be located in the Ducal Palace of Parma, owned by the Town Council of Parma, presently occupied by the Provincial Command of Police Officers;
- that the Town Council of Parma has readily activated, for that which pertains to its competence, the procedures aiming at realizing the definitive operating seat of EFSA, which will be located in the nearby vicinity of the Ducal Palace;
- that it is necessary to make readily available to EFSA an adequate temporary seat, as to consent the immediate transferral of its Offices to Parma;
- that following the talks with the interested parties, and after accurate inspections, EFSA has chosen a very new real estate complex used as offices, and located in Parma, Viale Mentana, as suitable for its temporary operating seat;
- that the real estate complex was acquired by the Local Sanitary Unit Agency (U.S.L.) of Parma last June the 23rd with the exception of a small portion which will remain private property;
- that the Local Sanitary Unit Agency (U.S.L.), and the private owner of the small portion, have agreed with EFSA on the technical and economic conditions related to the availability of the real estate unit in a very short time, having previously carried out the necessary works for adapting the structure as to allow for the immediate transferral of the offices;

- that the Town Council of Parma aims to favour that the whole real estate complex is put at EFSA' s disposal as soon as possible;
- that, to that purpose, the Utility Concern of the Town Council of Parma, called AMPS S.p.a. will lease a private property portion of the real estate complex making that available to EFSA on the arranged terms;
- All this being stated, the undersigned, in his quality of Mayor of Parma,
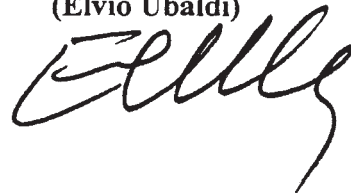
Commits himself towards the Italian Government and EFSA

- to work so that its own Utility Concern AMPS S.p.a and the Local Sanitary Unit Agency (U.S.L) of Parma will transfer the real estate complex at issue to EFSA on the arranged conditions without additional costs to the Authority;
- to work so that the real estate complex will remain at EFSA's disposal up to the complete realization of the final seat and in any case as long as EFSA considers it necessary.

He guarantees to the Italian Government and EFSA

that the real estate complex is free from any constraint in fact or in law, and that EFSA will be kept immune from any action which could restrict its full availability.

The Mayor
(Elvio Ubaldi)

from The Town Hall of Parma, 24/06/2004

Prot. n. 83074 I/6/2.9.9

COMUNE DI PARMA

Il Sindaco di Parma

Dichiarazione di impegno circa l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

Il sottoscritto Elvio Ubaldi, nella sua qualità di sindaco del Comune di Parma

premesso:

- che la Città di Parma è stata individuata dall'Unione Europea come sede definitiva dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
- che la sede di rappresentanza dell'EFSA sarà collocata nel Palazzo Ducale di Parma, di proprietà del Comune di Parma, attualmente occupato dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- che il Comune di Parma ha prontamente attivato, per i profili di sua competenza, le procedure finalizzate alla realizzazione della sede operativa definitiva dell'EFSA, che sorgerà nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale;
- che si rende necessario porre subito a disposizione dell'EFSA una adeguata sede provvisoria, in modo da consentire l'immediato trasferimento a Parma degli uffici dell'Autorità;

- che, a seguito di colloqui con i soggetti interessati e di accurati sopralluoghi, è stato individuato dall'EFSA, come idonea sede operativa provvisoria, un nuovissimo complesso immobiliare ad uso uffici situato in Parma, viale Mentana;
- che il complesso immobiliare in data 23.06.2004 è stato acquisito da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, ad eccezione di una piccola porzione che resta di proprietà privata;
- che l'Azienda U.S.L. e il privato proprietario della porzione residua, hanno concordato con l'EFSA le condizioni tecniche ed economiche per la messa a disposizione del complesso immobiliare, in tempi brevissimi, previa effettuazione dei lavori di adattamento che saranno ritenuti necessari per l'immediato trasferimento degli uffici;
- che il Comune di Parma intende adoperarsi per favorire la messa a disposizione dell'EFSA dell' intero complesso immobiliare nel più breve tempo possibile;
- che, a tal fine, l'azienda di servizi del Comune di Parma denominata AMPS s.p.a. prenderà in locazione la parte del complesso immobiliare di proprietà privata mettendola a disposizione dell'EFSA alle condizioni concordate.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Parma,

si impegna

nei confronti del Governo italiano e dell'EFSA

- ad adoperarsi affinché la propria Azienda di servizi AMPS s.p.a. e l'Azienda U.S.L. di Parma trasferiscano all'EFSA il complesso immobiliare in questione alle condizioni concordate e senza ulteriori oneri per l'Autorità;
- ad adoperarsi affinchè il complesso immobiliare rimanga a disposizione dell'EFSA fino alla completa realizzazione della sede definitiva e comunque per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dalla stessa EFSA;

garantisce

al Governo italiano ed all'EFSA

che il complesso immobiliare è libero da qualsiasi vincolo di fatto o di diritto e che la stessa EFSA sarà tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringerne la piena disponibilità.

Il Sindaco
(Elvio Ubaldi)

Parma, 24.06.2004
Prot. n. 83074 I/6/2.9.9

Il Sindaco di Parma

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT PAR RAPPORT À LA DISPONIBILITÉ IMMEDIATE DU SIÈGE OPÉRATIONNEL PROVISOIRE DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE POUR LA SECURITÉ DES ALIMENTS.

Le soussigné, Elvio Ubaldi, en sa qualité de Maire de la Commune de Parme

Considérant en premier lieu:

- que la Ville de Parme a été choisie par l'Union Européenne comme siège définitif de l'Autorité européenne pour la Sécurité alimentaire (EFSA);
- que le siège où est située la Représentation de l'EFSA sera localisé dans le Palais Ducal de Parme, actuellement occupé par le Commandement Provincial de l'Arme des Carabiniers;
- que la Commune de Parme a rapidement activé, pour tout ce qui est de son ressort, les procédures finalisées à la réalisation du siège opérationnel de l'EFSA, qui sera érigé en proximité immédiate du Palais Ducal;
- qu'il est nécessaire de mettre aussitôt à la disposition de l'EFSA un siège provisoire adéquat afin de permettre l'immédiat déménagement à Parme des bureaux de l'Autorité;
- que, à la suite d'entrevues avec les sujets concernés et de constats sur les lieux appropriés, l'EFSA a identifié comme siège opérationnel provisoire un nouvel ensemble immobilier destiné à être affecté à usage de bureaux, situé à Parme, viale Mentana ;
- que l'ensemble immobilier a été acquis le 23 Juin 2004 par *l' Azienda Sanitaria Locale de Parme* (Entreprise Unité Sanitaire Locale de Parme), sauf une petite portion qui reste de propriété privée;
- que l'entreprise U.S.L. et le propriétaire privé de la portion résiduelle, ont convenu avec l'EFSA les conditions techniques et économiques pour la mise à

disposition de l'ensemble en de brefs délais, après avoir au préalable effectué les travaux d'adaptation immobiliers qui seront retenus nécessaires pour l'immédiat transfert des bureaux;

- que la Commune de Parme entend mettre tout en ouvre pour favoriser la mise à disposition de l'EFSA de l'ensamble immobilier les plus tôt possible;
- que, dans ce but, l'Entreprise des Services de la Commune de Parme, appelée AMPS S.p.a. prendra en location une portion de propriété privée de l'ensamble immobilier, en la mettant à disposition de l'EFSA selon les conditions fixées.

Tout ceci dit, le soussigné, en sa qualité de Maire de la Commune de Parme ,

s'engage

vis-à-vis du Gouvernement italien et de l'EFSA

- à mettre tout en ouvre afin que sa propre Entreprise des Services AMPS S.p.a. et l'Entreprise U.S.L. de Parme transfèrent à l'EFSA l'ensamble immobilier en question selon les conditions fixées sans charges ultérieures pour l'Autorité;
- à mettre tout en ouvre afin que l'ensemble immobilier reste à la disposition de l'EFSA jusqu'à la complète réalisation du siège définitif et en tout cas pour tout le temps que l'EFSA jugera nécessaire;

garantit

au Gouvernement italien et à l'EFSA

que l'ensemble immobilier est libre de toute sujétion en fait ou en droit et que EFSA sera tenue indemne de n'importe quelle action qui pourrait en restreindre la pleine disponibilité.

Le Maire

(Elvio Ubaldi)

COMUNE DI PARMA

la Mairie de Parme, 24/06/2004
Prot. n. 83074 I/6/2.9.9

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Bruxelles, 23 Agosto 2004
Ref GP/ac/mh (2004)559

Egregio Ministro Plenipotenziario,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 5 luglio 2004, il cui testo è il seguente:
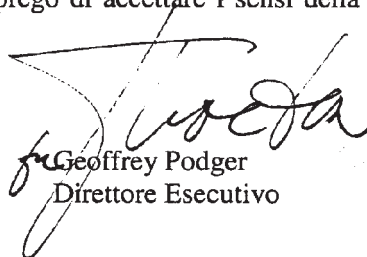
"mi riferisco all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare firmato a Parma il 27 aprile 2004, ed in particolare all'art. 1 par. 2 lett. a del predetto accordo.

Il Governo italiano si impegna a trasmettere in allegato una Dichiarazione, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Parma, Elvio Ubaldi, di garanzia circa l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

Propongo che la presente lettera e la Sua risposta, nonché la Dichiarazione ad essa allegata, costituiscano un addendum all'Accordo di sede di cui sopra, in conformità a quanto previsto dall'art.1,2 (a). Tale addendum sarà soggetto a ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede cui si riferisce."

Desidero comunicare che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha accettato i termini della Sua lettera e che il presente scambio di lettere costituirà un addendum all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, firmato a Parma il 27 aprile 2004, con il quale entrerà in vigore.

Egregio Ministro Plenipotenziario, La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Geoffrey Podger
Direttore Esecutivo

S. E. Luigi Solari
Ministro Plenipotenziario
Ministero degli Affari Esteri
Roma

Autorité européenne de sécurité des aliments

Le Directeur Exécutif

Bruxelles, le 23 août 2004
Réf GP/ac/mh (2004)559

Monsieur le Ministre Plénipotentiaire,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 juillet 2004 dont le texte est le suivant :
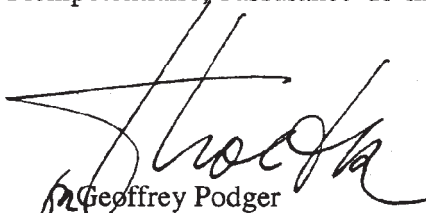
«Je m'en réfère à l'accord de siège entre la République Italienne et l'Autorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire (ci de suite dénommée EFSA" signé à Parme le 27 avril 2004 et notamment à l'art. 1 par. 2 lettre a de l'accord précité.

Le Gouvernement Italien a l'honneur de vous transmettre la déclaration annexée, soussignée par le Maire de la Commune de Parme M. Elvio Ubaldi, par laquelle on assure au Gouvernement Italien et à EFSA la disponibilité immédiate du siège provisoire d'EFSA et on garantit que cette dernière sera retenue indemne de toute action apte à restreindre la pleine disponibilité du siège en question.

Je propose que la présente lettre et votre réponse, ainsi que la déclaration jointe en annexe, constituent un addendum à l'accord de siège en question, conformément à ce que prévu par l'art. 1,2 (a). Cet addendum sera ratifié par le Parlement de la République Italienne et il produira ses effets au moment de la date d'entrée en vigueur de l'accord de siège auquel il s'en réfère.»

Je souhaite vous informer que l'Autorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire a accepté les termes de votre lettre et que cet échange de lettres constituera un addendum à l'accord de siège entre la République Italienne et l'Autorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire signé à Parme le 27 avril 2004, par lequel il entrera en vigueur.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre Plénipotentiaire, l'assurance de ma plus haute considération.

Geoffrey Podger
Directeur Exécutif

S.E. Luigi Solari
Ministre Plénipotentiaire
Ministère des Affaires Etrangères
Rome

European Food Safety Authority

EXECUTIVE DIRECTOR

Brussels, 23 August 2004
Ref GP/ac/mh (2004)559

Dear Minister Plenipotentiary,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter, dated 5 July 2004, which reads as follows:
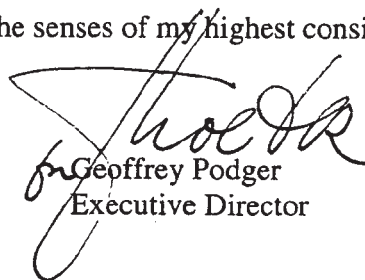
"I am referring to the Seat Agreement between the Italian Republic and the European Food Safety Authority (hereinafter referred to as "EFSA"), signed in Parma on April 27th, 2004, and particularly to art. 1 par. 2 lett. a of the aforementioned Agreement.

The Italian Government has the honour to bring to your attention the Declaration herewith enclosed, signed by the Mayor of Parma, Elvio Ubaldi, which guarantees to the Italian Government and to EFSA the immediate availability of the temporary operating seat of EFSA, and that the latter will be kept undamaged from any action which could restrict its full availability to the Authority.

I propose that the present letter and your answer, as well as the enclosed Declaration, constitute an addendum to the aforementioned Seat Agreement, in conformity with the contents of art.1,2 (a). This addendum will be subject to approval by the Parliament of the Republic of Italy, and will take effect on the date in which the Seat Agreement, to which it refers, will enter into force".

I wish to communicate that the European Food Safety Authority has accepted the terms of your letter and that the present exchange of letters will constitute an addendum to the Seat Agreement between the Italian Republic and the European Food Safety Authority, signed in Parma, on 27 April 2004, with which it will enter into force.

Please accept, Dear Minister Plenipotentiary, the senses of my highest consideration.

for Geoffrey Podger
Executive Director

S.E. Luigi Solari
Minister Plenipotentiary
Ministry of Foreign Affairs
Rome

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5964):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 4 luglio 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 luglio 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 2005 ed il 10 novembre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3672):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10º, 11ª, 12ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 14 dicembre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 14 dicembre 2005.

06G0022

LEGGE 16 gennaio 2006, n. **18.**

Riordino del Consiglio universitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Composizione)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;

f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere *b), c), d), e)* e *f)*, non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera *a)*. Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

Art. 2.

(Competenze)

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi

della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera *a)*, dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di metà delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all'unità superiore.

3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

(Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3008):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI) il 24 giugno 2004.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 27 luglio 2004; il 28, 29 settembre 2004; il 19 ottobre 2004; il 3, 10, 17, 18 novembre 2004.

Relazione scritta presentata il 3 dicembre 2004 (atto n. 3008-A relatore sen. BEVILACQUA).

Esaminato in aula il 4 maggio 2005 ed approvato il 10 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5835):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente il 24 maggio 2005; il 16, 29 giugno 2005; il 5 luglio 2005; il 15 settembre 2005.

Esaminato in aula il 16 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 30 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3008-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 13 e 14 dicembre 2005.

Esaminata in aula il 14, 20 dicembre 2005 ed approvato il 22 dicembre 2005.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario), come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — 1.-7. *(Omissis)*.

8.-9. *(Abrogati)*.

10. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 3-*bis* e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12.-13. *(Omissis)*.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15.-17. *(Omissis)*.

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

19. *(Abrogato)*.

20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché agli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

23.-24. *(Omissis)*.

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.

25-*bis*. Le disposizioni della lettera *c)* del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza

generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

29. *(Omissis)*.

30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33.-45. *(Abrogati)*.

46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

47. *(Omissis)*.

48. *(Abrogato)*.

49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art. 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

51.-59. *(Abrogati)*.

60. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

61. L'art. 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.

62. *(Omissis)*.

63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'art. 3, comma 143, lettera *e)*, numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

65. *(Abrogato)*.

66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni.

67.-79. *(Abrogati)*.

79-*bis*. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.

80. *(Abrogato)*.

81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio l991, n. 21, sono abrogate.

83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

84.

85.-86. *(Abrogati)*.

87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi deltart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

90. *(Omissis)*.

91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio

decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

94. Nell'àmbito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è lisciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzo culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata imitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102.-107. *(Abrogati).*

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. NeI rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'art. 10 del recreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'art. 51

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera *a)*.

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 32, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio lello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera *c)*, delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. *(Omissis)*.

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 5 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente

al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

122. L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera *c)*, al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'Università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dall'Università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'Università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti normativi.

129. Al secondo comma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".

130. *(omissis).*

131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

133-*bis*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.

134. Al comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".

135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli stituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i *referendum* abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei *referendum* di competenza di ciascun ente.

137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme in attuazione.

138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), così recita:

«Art. 87. — Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1) la censura;

2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;

3) la revocazione;

4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

5) la destituzione con perdìta del diritto a pensione o ad assegni.».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 17 della legge n. 127 del 1997 si veda la nota all'art. 2.

— L'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubbliata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274, il cui comma 9 è allegato dalla presente legge, recava:

«Art. 10. — Consiglio universitario nazionale».

— Si riporta il testo all'art. 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1933, n. 283, come modificato dalla presente legge:

«Art. 89. — Le punizioni, di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

a) grave insubordinazione;

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

c) abituale irregolarità di condotta;

d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università *o direttore di Istituzione universitaria.*

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.».

06G0008

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. **19**.

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005;

Considerato che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa, determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;

Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese, sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale;

Considerato che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la massimizzazione delle importazioni e della produzione nazionale di gas naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di clienti finali, la sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas naturale con altri combustibili, risultano insufficienti a garantire l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale nel corso dei prossimi mesi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare immediate e più incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al fine di garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di controllare e contenere le emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile

1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, è autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.

2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalità delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, può essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.

4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonché di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.

5. La società TERNA S.p.A. predispone altresì un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.

6. Il Ministro delle attività produttive può, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non può superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 2.

Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico

1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.

2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilità della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilità di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, con il quale è stata disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2005, dei sopra citati stati di emergenza;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 13 dicembre 2005 del Presidente della Regione Campania con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00622

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nel mese di novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 5, 6, 15, 26 e 27 novembre 2005 i territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro in provincia di Viterbo sono stati ripetutamente investiti da intensi eventi meteorologici;

Considerato che detti eventi hanno causato l'innalzamento dei livelli idrometrici di alcuni fiumi, tra i quali il Fiora, il Marta ed il Mignone, con conseguenti allagamenti che hanno causato ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture nonché alla viabilità comunale, provinciale e statale;

Considerato, altresì, che i medesimi allagamenti hanno reso necessaria l'evacuazione di alcuni nuclei familiari ed hanno inoltre provocato l'interruzione della linea ferroviaria Roma-Pisa;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note prot. n. 146813 e prot. n. 151983 con le quali la Regione Lazio ha richiesto lo stato di emergenza per i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, in relazione agli eventi meteorologici del mese di novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nel mese di novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00623

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2006.

Revoca della somma di euro 989.397,84 concessa al comune di Vibo Valentia, ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 400, per l'adeguamento sismico della scuola media «Bruzzano» e contestuale riassegnazione della medesima somma, quale cofinanziamento ai fondi strutturali POR Calabria 2000-2006 del programma operativo regionale asse V città. (Ordinanza n. 3490).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertico, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma, 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visti i decreti n. 269 del 26 marzo 1992 e n. 2132 del 22 luglio 1997, con i quali sono stati concessi finanziamenti rispettivamente pari ad € 154.937,07 ed

€ 1.136.205,17 in favore del comune di Vibo Valentia per la realizzazione dell'adeguamento sismico della scuola media «Bruzzano»;

Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione dell'intervento ed in particolare della nota n. DPC/OPE/0025078 del 18 maggio 2004 con la quale è stato comunicato l'avvio delle procedure di revoca, della nota n. DPC/OPE/0034680 del 20 luglio 2004 con la quale è stata differita di sessanta giorni la revoca del finanziamento, della nota n. DPC/OPE/0052096 del 16 novembre 2004 con la quale è stato chiesto l'affidamento della nuova progettazione entro il 15 febbraio 2005;

Considerato che con la nota n. 33980 del 20 settembre 2005 il comune di Vibo Valentia ha relazionato sullo stato di attuazione dell'intervento richiedendo una proroga complessiva di tre anni per redigere e approvare una nuova progettazione e per cantierare ed eseguire le relative opere;

Vista la relazione del 30 maggio 2005 sulla verifica amministrativa-contabile eseguita dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/1993;

Ritenuto che il comune di Vibo Valentia abbia rimosso le disfunzioni che hanno caratterizzato il primitivo appalto;

Considerato il cofinanziamento assunto dal comune per € 2.065.827,50 a valere sui fondi strutturali POR Calabria 2000-2006 del programma operativo regionale asse V città operato con la deliberazione di giunta comunale n. 32139 del 7 settembre 2005;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere preventivamente alla revoca delle somme giacenti presso il Dipartimento e di quelle trasferite al comune ma non ancora utilizzate a valere delle assegnazioni in premessa e alla contestuale riassegnazione dei medesimi fondi;

Tenuto conto, altresì che ai sensi della predetta normativa le suddette economie, iscritte sull'unità previsionale di base 13.2.3.1 (cap. 957) del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere riutilizzate per il cofinanziamento dell'intervento di adeguamento sismico della scuola media «Bruzzano»;

Acquisita l'intesa con la regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa le somme non utilizzate a valere sui provvedimenti citati sono dichiarate decadute dal programma di cui all'art. 4 della legge n. 400 del 3 ottobre 1987.

Sono revocate al comune di Vibo Valentia le somme di € 32.997,88 ed € 434.466,43 giacenti presso il Dipartimento a valere rispettivamente sui decreti n. 296/1992 e n. 2132/1997 e quelle giacenti presso la tesoreria comunale alla data del 30 maggio 2005 nella misura di € 4,64 e di € 527.433,53 a valere rispettivamente sui decreti n. 296/1992 e n. 2132/1997.

Il complessivo importo di € 989.397,84 è riassegnato al comune di Vibo Valentia a titolo di contributo per la prosecuzione dell'intervento di adeguamento sismico della scuola media «Bruzzano» il cui onere graverà nella misura di € 2.065.827,50 a valere sul finanziamento recato dal POR Calabria 2000-2006 in premessa.

Art. 2.

Il comune realizza l'intervento di cui all'art. 1 secondo il cronoprogramma comunicato dal comune con nota n. 48708 del 27 dicembre 2005, in particolare pone in essere le seguenti attività:

appalto per la progettazione ed affidamento della stessa entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza;

approvazione del progetto esecutivo da parte del comune e degli altri enti preposti alla vigilanza ed al controllo ed indizione di asta pubblica entro e non oltre nove mesi dalla data di pubblicazione;

aggiudicazione dei lavori e concreto inizio degli stessi entro e non oltre i successivi quattro mesi;

ultimazione dei lavori entro ventuno mesi dall'inizio degli stessi;

collaudo statico e tecnico-amministrativo nei sei mesi successivi.

Il mancato rispetto, anche parziale delle sopra riportate scadenze, determina la decadenza del contributo per l'intera quota di € 989.397,84.

Il contributo di € 989.397,84 è trasferito pro quota in ragione della percentuale di finanziamento dell'intervento secondo le modalità previste dal decreto n. 2132/1997. Ai soli fini della liquidazione della quota di contributo, non si fa luogo al visto di congruità della regione Calabria.

Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni possibile contenzioso a qualsiasi titolo insorgente nell'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Presidente BERLUSCONI

06A00777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota-fax del presidente della Corte di appello di Catania in data 14 novembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nelle giornate dell'8 e 9 novembre 2005, per la contemporanea assenza per malattia di tutto il personale amministrativo;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nelle giornate dell'8 e 9 novembre 2005, per la contemporanea assenza per malattia di tutto il personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00721

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Latina. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma, in data 25 novembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento del tribunale di Latina, nella giornata del 20 settembre 2005, per interruzione dell'attività lavorativa del personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Latina nella giornata del 20 settembre 2005, per interruzione dell'attività lavorativa del personale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00722

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte d'appello di Trento. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota-fax del presidente della Corte di appello di Trento in data 5 novembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'appello di Trento nella giornata del 25 novembre 2005, per astensione dal lavoro del personale in sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'appello di Trento nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero del personale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00723

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Civitavecchia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma in data 10 novembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP del tribunale di Civitavecchia nella giornata del 21 ottobre 2005, per astensione dal lavoro del personale a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Civitavecchia nel giorno 21 ottobre 2005, per sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00724

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2005.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Peschiera del Garda, denominato «Porto Mercantile».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2000;

Visto il decreto del 27 dicembre 2004 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono stati meglio identificati, con l'indicazione dei relativi dati catastali, alcuni degli immobili trasferiti con il citato decreto ministeriale del 21 luglio 2003;

Considerato che, per l'immobile sito in Peschiera del Garda (Verona), largo G. Garibaldi, denominato «Porto Mercantile», si rende necessario rettificare l'esatta identificazione catastale;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Peschiera del Garda (Verona), largo G. Garibaldi, denominato «Porto Mercantile», compreso nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, l'esatta identificazione catastale è la seguente:

Denominazione immobile	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	*Note*
Peschiera del Garda (Verona) «Porto Mercantile»	NCT	10	1317		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	1318		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	1319		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	276		Rettifica decreto del 27-12-2004

Denominazione immobile	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	*Note*
	»	10	277		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	278		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	626		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	627		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	628		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	629		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	630		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	631		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	632		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	633		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	634		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	635		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	608		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	609		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	610		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	611		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	612		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	613		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	614		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	615		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	616		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	617		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	618		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	619		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	620		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	621		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	622		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	623		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	624		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	625		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	636		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	637		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	638		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	639		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	640		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	641		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	642		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	607		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	284		Rettifica decreto del 27-12-2004
	NCEU	10	7		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	276		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	277		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	278		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	284		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	607		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	608		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	609		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	610		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	611		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	612		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	613		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	614		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	615		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	616		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	617		Rettifica decreto del 27-12-2004

Denominazione immobile	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	*Note*
	»	10	618		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	619		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	620		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	621		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	622		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	623		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	624		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	625		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	626		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	627		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	628		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	629		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	630		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	631		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	632		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	633		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	634		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	635		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	636		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	637		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	638		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	639		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	640		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	641		Rettifica decreto del 27-12-2004
	»	10	642		Rettifica decreto del 27-12-2004

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 195

06A00701

DECRETO 5 dicembre 2005.

Identificazione catastale dell'immobile sito in Bernalda, località Pelaggine, Lido Metaponto, denominato «Aree agricole pianeggianti».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 63 del 2003, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2000;

Considerata la necessità, ai fini operativi, della completa identificazione dell'immobile sito in Bernalda (Matera), località Pelaggine, Lido Metaponto, denominato «Aree agricole pianeggianti», trasferito ai sensi dei citati decreti, con l'indicazione dei relativi dati catastali;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'immobile sito in Bernalda (Matera), località Pelaggine, Lido Metaponto, denominato «Aree agricole pianeggianti», compreso nell'elenco allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, l'esatta identificazione catastale è la seguente:

Denominazione immobile	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno	*Note*
Bernalda (Matera) - Aree agricole pianeggianti . .	NCT	51	425		

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 194

06A00702

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di euro 686.136,51 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - capitolo 9700 - esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanita-

ria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 686.136,51 quale quota capitale, di cui Molise € 377.684,00, Liguria € 261.903,22 ed Abruzzo € 46.549,29 - valuta 31 dicembre 2005 - a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A, sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 686.136,51 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'esercizio 2005, a carico del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - esigibilità 31 dicembre 2005 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350-29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00666

DECRETO 6 dicembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di euro 19.021,83 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1 - capitolo 9700 - esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 19.021,83 quale quota capitale regione Marche - valuta 31 dicembre 2005 - a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A, a valere sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 19.021,83 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'esercizio 2005, a carico del capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - esigibilità 31 dicembre 2005 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350-29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A00667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2006.

Modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito nella legge 30 novembre 2005, n. 244, relativo a misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria ed in particolare l'art. 5;

Considerata la necessità di intervenire urgentemente per realizzare gli aiuti alimentari previsti;

Considerata la necessità di assicurare il rimborso della carne di pollame invenduta da destinare ad aiuti alimentari e che, a tal fine, occorre fissare le modalità di acquisto da parte di AGEA conformemente alla normativa comunitaria in materia di aiuti alimentari;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri, n. 3632 del 4 gennaio 2006, con la quale vengono fornite indicazioni dei Paesi interessati a ricevere gli aiuti alimentari in argomento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare attraverso procedura di aggiudicazione carne di pollame, da destinare ad aiuti alimentari, delle tipologie di prodotto ed ai relativi prezzi massimi, espressi in €/kg, riportati all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

1. Il quantitativo totale di prodotto oggetto della misura è di 17.000 tonnellate e la dotazione finanziaria destinata all'operazione di acquisto è pari a 20 milioni di euro.

2. Le operazioni di acquisto cessano nel momento in cui uno dei due limiti di cui al comma precedente viene raggiunto.

Art. 3.

1. Gli interessati possono presentare la richiesta di conferimento sulla base del modello di domanda predisposto da AGEA, per un quantitativo minimo di prodotto pari a 0,5 tonnellate ed un quantitativo massimo non superiore a 2.000 tonnellate complessive.

2. Sono considerate valide solamente le offerte di prodotto, con i relativi prezzi pari o inferiori a quelli riportati in allegato I, presentate da una persona fisica o giuridica che abbia operato nel settore dell'allevamento e della lavorazione del pollame da carne o da riproduzione da almeno 12 mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto e che è iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio per tale attività.

Art. 4.

1. I conferimenti devono riguardare prodotti di origine comunitaria ottenuti a partire dal 20 agosto 2005 ed ogni conferente potrà presentare massimo due domande ad AGEA.

Art. 5.

1. L'AGEA predispone le procedure di attuazione del presente decreto, fissando la data di inizio e di termine ai fini della ricevibilità delle domande.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Carcasse e tagli carni	€/kg fresco	€/kg congelato
a) Polli Golden e/o livornesi	2,40	2,10
b) Galletti tipo Vallespluga (Busti)	2,40	2,10
c) Polli (busti)	1,40	1,20
d) Quarti posteriori di pollo	1,40	1,20
e) Ali di pollo	1,00	0,80
f) Fusi di tacchino	1,00	0,80
g) Cosce di tacchino	1,10	0,90
h) Ali di tacchino	1,00	0,80
i) Tacchino (busti)	1,30	1,10
j) Faraone e anatre	2,40	2,10

PAESI DI DESTINAZIONE

Russia e tutti i paesi della ex Russia.
Croazia.
Kenia.
Etiopia.
Somalia.
Tanzania.
Senegal.
Ghana.
Sudan.
Repubblica Democratica del Congo.
Angola.

06A00665

DECRETO 17 gennaio 2006.

Pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visti gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2005 relativamente alla fissazione di tac e quote nonché alle misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo riferite, tra l'altro, alla deroga per l'esercizio delle pesche tradizionali per la campagna 2006;

Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2006;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006 la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 6 febbraio sino al 6 aprile 2006, nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marini di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 23 gennaio sino al 23 marzo e dal 13 febbraio sino al 13 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

06A00778

DECRETO 18 gennaio 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Puglia danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Puglia del 20 dicembre 2005, n. 1907, che dichiara, tra l'altro, la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Puglia che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Puglia con delibera di giunta n. 1907 del 20 dicembre 2005.

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A00773

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 gennaio 2006.

Conferimento, alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., della funzione di rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 185, concernente la ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e l'adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971 e loro esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle citate convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi;

Visto l'art. 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il quale viene abrogato, a far data dal 1° gennaio 2006, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che aveva attribuito all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, la competenza al rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi;

Ritenuta la necessità di incaricare un organismo abilitato al rilascio del suddetto certificato;

Tenuto conto della natura pubblicistica delle funzioni svolte dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. in materia assicurativa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., con sede in Roma, via Yser n. 14, è incaricata di rilasciare il certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00703

DECRETO 20 gennaio 2006.

Misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilità volontaria della domanda di gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministro delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;

Visto il rapporto finale della commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, istituito con decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive 7 luglio 2005, nel quale viene segnalata la necessità di incrementare l'interrompibilità delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti;

Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, è stato istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilità del sistema del gas naturale;

Considerato che il comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza, istituito con decreto ministeriale 26 settembre 2001, nella riunione del 17 gennaio 2006 ha ratificato l'avvio delle fasi 2 e 3 previste dalla procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attività

produttive 12 dicembre 2005, segnalando la opportunità di attivare ulteriori misure di contenimento della domanda;

Considerata l'attuale situazione di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, in conseguenza del perdurante periodo di freddo invernale, del maggiore consumo di gas del settore termoelettrico, dovuto anche al forte aumento delle esportazioni di energia elettrica in relazione alla competitività della borsa italiana rispetto al mercato europeo, alle riduzioni delle forniture di gas dalla Russia, nonché alla parziale attuazione delle misure di cui alla fase 1 della procedura di emergenza sopra citata, relative alla massimizzazione delle importazioni;

Considerate le risultanze della riunione del comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale del 19 gennaio 2006 ed il parere favorevole espresso dallo stesso comitato sullo schema del presente provvedimento;

Ritenuto necessario prevedere, tenuto conto della necessità di incrementare la sicurezza e l'affidabilità del sistema gas, nonché la sua efficienza, opportuni meccanismi di incentivo per l'offerta di ulteriori forniture interrompibili;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza allo scopo di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale e che pertanto sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, istituendo un sistema di interrompibilità tecnica, su base volontaria e basato su principi di mercato, demandandone la applicazione a provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce in via urgente e transitoria l'istituzione di un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilità aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2005.

2. Le modalità di attuazione, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.

Art. 2.

Criteri generali relativi alla procedura

1. In base alle risultanze della runione del comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale del 19 gennaio 2006, considerati gli scenari predisposti dalle imprese di trasporto e di stoccaggio e dell'indice di copertura di cui alla procedura di emergenza climatica approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2005, e tenuto conto della domanda di gas effettiva del settore industriale, l'entità e i periodi di copertura della domanda potenzialmente non soddisfacibile con adeguato margine di sicurezza dal sistema del gas naturale per il residuo periodo invernale, da assegnare al servizio di interrompibilità tecnica remunerata, sono così determinati:

a) periodo complessivo di possibile attivazione dell'offerta: 30 gennaio - 24 marzo;

b) durata dell'attivazione: fino a tre periodi di cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione;

c) interrompibilità totale da assegnare durante il periodo di cinque giorni: fino a 20 milioni di Smc/g;

d) caratteristiche dei lotti: lotto con durata di cinque giorni, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce una procedura per l'assegnazione dei lotti di interrompibilità, di cui al comma 1, fino all'ammontare complessivo, anche in forma congiunta a più soggetti, sia per quanto riguarda la durata che il valore di prelievo, in base a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, promovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione 29 dicembre 2005 n. 297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. L'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.

4. I lotti di interrompibilità di cui al comma 1 possono essere assegnati anche ai clienti finali rientranti nell'elenco di clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi e ai periodi relativi alla stessa fase 2 purché tali clienti finali abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dall'attivazione della stessa fase 2.

5. L'assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purché essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva della avvenuta internazione o riduzione dei prelievi in caso di attivazione da parte del rispettivo fornitore.

6. I clienti finali che partecipano alla procedura dichiarano all'atto della richiesta che i loro prelievi giornalieri effettivi attuali e nel periodo equivalente dello scorso anno termico sono non inferiori alla offerta di prelievo giornaliero interrompibile presentata.

7. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della procedura di assegnazione e l'ammontare complessivo, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.

8. Il servizio di interrompibilitàdi cui al comma 1 non è cedibile.

9. Con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinate le eventuali compensazioni a favore dei clienti finali rientranti nella lista dei clienti con contratto di fornitura interrompibile, di cui al comma 5, nei casi in cui il loro fornitore abbia, tramite l'interruzione delle loro forniture, ridotto il ricorso all'erogazione dello stoccaggio strategico.

10. L'assegnatario dei lotti di interrompibilità di cui al comma 1 rimane responsabile di tutte le conseguenze dirette e indirette anche nei confronti dei soggetti terzi derivanti dalla propria interruzione delle forniture di gas e deve dichiarare all'atto dell'offerta che, in nessun caso, l'interruzione potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente, agli impianti produttivi.

11. L'attivazione dell'interrompibilità di cui al comma 1 avviene secondo le modalità stabilite nella procedura di emergenza climatica approvata con il decreto ministeriale del 12 dicembre 2005.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Ai soggetti assegnatari dei lotti di interrompibilità si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 dicembre 2005 citato in premessa.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2005.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale, relativamente al primo periodo del primo comma dell'articolo 12.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Delibera:

Il primo periodo del primo comma dell'art. 12 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni è così riformulato:

«Art. 12. — Dopo che la Corte ha accertato l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici, ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene.».

Roma, 27 ottobre 2005

Il presidente: CAPOTOSTI

Il segretario generale: PRATIS

06A00771

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2005.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale, relativamente all'articolo 11.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Delibera:

L'art. 11 del regolamento generale è così riformulato:

«Le deliberazioni della Corte relative alla esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici sono depositate nella cancelleria.

Le norme relative all'esame della esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.».

Roma, 12 dicembre 2005

Il presidente: MARINI

Il segretario generale: PRATIS

06A00772

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Piano previsionale dei fabbisogni finanziari SIMEST per il 2006 del fondo contributi agli interessati di cui alla legge n. 295/1973 e del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981. (Deliberazione n. 113/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 17, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo del fondo contributi agli interessi di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143/1998, tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, all'art. 14 della legge 3 ottobre 1991, n. 317, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394 e, infine, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

Visto l'art. 3 di entrambe le convenzioni citate, che attribuisce alla SIMEST S.p.a., nell'ambito della predetta attività di gestione, il compito di predisporre il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo;

Tenuto conto che il comitato agevolazioni presso la SIMEST S.p.a. ha approvato, nella seduta tenutasi il 6 giugno 2005, i piani previsionali dei fabbisogni finanziari per l'anno 2006 del fondo per il sostegno dei crediti all'esportazione e degli investimenti all'estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 e del fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività derivante dall'applicazione delle leggi numeri 100/1990, 19/1991 e del capo II del decreto legislativo n. 143/1998 rendono necessari, per assicurare la piena operatività del fondo di cui alla legge n. 295/1973, stanziamenti di competenza, aggiuntivi alle risorse attualmente impegnabili, pari a 104 milioni di euro nel 2007 e a 195 milioni di euro nel 2008, unitamente alla conservazione integrale delle assegnazioni di fondi già autorizzate negli anni precedenti — pari a 67,6 milioni di euro sia per il 2006 che per il 2007 e a 180,8 milioni di euro per il 2008 — previste dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), tabella *F*;

Considerato che dalle previsioni della SIMEST S.p.a. circa il volume di attività relative agli interventi del fondo *ex lege* n. 394/1981 non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi, purché venga assicurato l'integrale mantenimento dell'assegnazione di 50 milioni di euro per il 2006, già autorizzata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), tabella *F*;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato il piano previsionale richiamato in premessa — relativo ai fabbisogni finanziari, per il 2006, del fondo contributo agli interessi istituito dalla legge n. 295/1973 — dal quale non emerge la necessità, per il 2006, di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già disposti in precedenza. Per quanto riguarda gli anni 2007 e 2008, si registra un fabbisogno pari rispettivamente a 104 e a 195 milioni di euro.

La piena operatività del fondo di cui trattasi presuppone, inoltre, l'integrale mantenimento delle assegnazioni di fondi già autorizzate negli anni precedenti — pari a 67,6 milioni di euro sia per il 2006 che per il 2007 e a 180,8 milioni di euro per il 2008 e anni successivi — previste dalla richiamata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), tabella *F* (Ministero economia e finanze, UPB 1.2.3.4, capitolo 7005/p).

2. Il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2006 del fondo rotativo, di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, è approvato nei termini indicati nella documentazione agli atti della odierna seduta di questo Comitato, dal quale non emerge la necessità di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già disposti in precedenza.

La piena operatività del fondo di cui trattasi presuppone, tuttavia, l'integrale mantenimento dell'assegnazione di fondi già autorizzata dalla citata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), tabella *F*, pari a 50 milioni di euro per il 2006 (Ministero economia e finanze, UPB 3.2.3.33, capitolo 7301).

3. I nuovi stanziamenti sopra indicati hanno natura di rifinanziamento per il triennio 2006-2008 e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, da definire con i documenti di bilancio per il triennio anzidetto, verranno inseriti nella legge finanziaria per il 2006, tabella *D*.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 13

06A00670

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.a.) per il 2006. (Deliberazione n. 114/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del richiamato decreto-legge n. 269/2003, gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, può essere riservata all'attività indicata nello stesso art. 11-*quinquies*, comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, che prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2006, elaborato dalla SACE sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, dei limiti globali degli impegni, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003, assumibili nel 2006 stesso, è indicato in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla SACE, richiamato nelle premesse.

È altresì indicata, per l'anno finanziario 2006, nel 30 per cento di ciascuno dei due predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 14

06A00669

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Estensione alla Croazia dell'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro per il sostegno degli investimenti delle PMI in Albania, Bosnia, Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania e Bulgaria (legge n. 266/1999). (Deliberazione n. 115/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76/2001) con la quale lo stanziamento di 10,329 milioni di euro di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della richiamata legge n. 266/1999 — allocato per l'esercizio finanziario 2000, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero — è stato destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/2003) e quella della V Commissione 21 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97/2005) con le quali è stato esteso rispettivamente all'Albania, Bosnia, Macedonia, Romania e Bulgaria l'utilizzo dello stanziamento sopra richiamato;

Visto il decreto del vice Ministro alle attività produttive 3 giugno 2003, n. 397, con cui, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 sopra citata, è stato costituito un fondo rotativo, pari a 10,329 milioni di euro, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania, nella Bosnia e nella Macedonia;

Visto il decreto del vice Ministro alle attività produttive 19 novembre 2003, n. 429, con cui le disponibilità finanziarie del predetto fondo sono state incrementate per 30 milioni di euro, a valere sullo stanziamento complessivo di 160 milioni di euro assegnato al Ministero delle attività produttive con il decreto 31 luglio 2003, in attuazione dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

Tenuto conto dell'opportunità di sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in Croazia, alla luce della particolare importanza che le relazioni economico-commerciali con lo stesso Paese hanno assunto anche in rapporto alla sua richiesta di aderire all'Unione europea;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire alle piccole e medie imprese italiane l'acquisizione di capitale di rischio in società miste, costituite o da costituire, in Croazia;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. A modifica di quanto previsto dalle delibere di questo Comitato n. 149/2000 e n. 127/2002 e dalla delibera della V Commissione del 21 dicembre 2004, richiamate in premessa, l'utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di euro — già destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in Albania, Bosnia, Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Romania e Bulgaria — viene esteso alla Croazia.

2. Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le modalità dell'estensione di cui al precedente punto 1.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11

06A00668

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005.

Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione, di cui alla delibera n. 9/03/CIR. (Deliberazione n. 84/05/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 dicembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR che prevede che il Piano di numerazione venga monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Vista la delibera n. 65/05/CIR, del 7 settembre 2005, recante «Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 della delibera n. 65/05/CIR con il quale l'Autorità, attraverso la modifica della tabella 1 allegata alla delibera n. 9/03/CIR, aveva ritenuto necessario introdurre, in via d'urgenza e nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 1 della medesima delibera, una soglia di prezzo massimo per l'accesso da rete fissa alle numerazioni «0878» pari a quanto previsto per la fascia di costo 1 della tabella 2 allegata al Piano di numerazione, ossia 0,0656 euro (esclusa l'IVA) per la quota alla risposta e 0,2293 euro (esclusa l'IVA) per il prezzo minutario;

Considerato che la Società Telecom Italia ha richiesto di partecipare al procedimento di cui alla delibera n. 65/05/CONS, inviando una memoria in data 28 ottobre 2005 e richiedendo di essere sentita in audizione, tenutasi in data 11 novembre 2005;

Considerato che Telecom Italia ha proposto una variazione della soglia di prezzo massimo prevista dalla delibera n. 65/05/CIR, da individuare in analogia ai valori previsti per le numerazioni a tariffazione specifica su codice 892, ossia un valore massimo di 0,3 euro (esclusa l'IVA) per la quota alla risposta e di 1,5 euro (esclusa l'IVA) per il prezzo minutario, al fine di poter offrire sulle numerazioni «0878» anche servizi innovativi. A tal proposito, la Società ha contestualmente richiesto una revisione della delibera n. 9/03/CIR con riferimento alle numerazioni per servizi di chiamate di massa ed ai servizi offribili su tali numerazioni;

Ritenuto che lo scopo del procedimento avviato con la delibera n. 65/05/CIR è tuttavia quello di integrare le soglie di prezzo massimo di cui alla delibera n. 9/03/CIR con una soglia specifica per le numerazioni «0878» e che pertanto eventuali innovazioni al Piano di numerazione, volte a modificare le numerazioni utilizzabili per i servizi di chiamate di massa e la tipologia di servizi da offrire su tale numerazioni, potranno trovare valutazione nell'ambito della pertinente sede della periodica revisione del Piano, alla luce dell'evoluzione del mercato e delle esigenze degli utenti;

Considerato che, secondo quanto previsto dal Piano di numerazione, di cui all'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, le numerazioni per servizi di chiamate di massa sono utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo e che, nell'ambito di tali numerazioni per servizi di chiamate di massa, quelle definite dal codice «0878» sono dedicate al servizio di «televoto», ossia consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione successiva al codice «0878» medesimo;

Rilevato che le numerazioni «0878» devono essere utilizzate per il conteggio delle indicazioni di voto espresse, in occasione di determinati eventi, dal chiamante attraverso la selezione della numerazione e che pertanto le stesse numerazioni non possono essere utilizzate per altri servizi a sovrapprezzo quali quelli di intrattenimento o per i servizi di accesso ad Internet, per i quali sono disponibili altre numerazioni;

Considerato che l'Autorità si è riservata, all'art. 28, comma 6 del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;

Considerato, ai fini della regolamentazione della materia, che l'adozione di una soglia di prezzo massimo di valore limitato per l'accesso a tali numerazioni risulta adeguata alle utilizzazioni per le quali tali numerazioni sono state previste;

Considerato tuttavia che la soglia di prezzo massimo proposta da Telecom Italia risulta elevata e non coerente con le finalità d'uso proprie delle numerazioni «0878»;

Ritenuto, pertanto, in esito al procedimento, necessario confermare la misura introdotta, in via d'urgenza, dall'art. 2, comma 1, di cui alla delibera n. 65/05/CIR, in quanto il valore previsto risulta adeguato alle utiliz-

zazioni per le quali tali numerazioni sono state previste, con riferimento in particolare alla quota di risposta che è pari a quella prevista da Telecom Italia per le normali chiamate geografiche, alle quali le numerazioni «0878» possono essere paragonate dal punto di vista dell'utente finale;

Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Prezzo massimo per numerazioni 0878

1. È confermata la soglia di prezzo massimo per l'accesso da rete fissa alle numerazioni «0878», pari a 6,56 centesimi di euro alla risposta (esclusa l'IVA) e 22,93 centesimi di euro al minuto (esclusa l'IVA) introdotta in via d'urgenza con la delibera n. 65/05/CONS.

2. La tabella 1 dell'allegato *A* al Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente delibera.

3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 15 dicembre 2005

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

ALLEGATO

TABELLA 1: SOGLIE DI PREZZO MASSIMO. I VALORI INDICATI NON INCLUDONO L'IVA E RIGUARDANO L'ACCESSO DA RETE FISSA

Articolo del Piano di Numerazione	**Numerazione**	**Quota massima alla risposta (€)**	**Prezzo minutario massimo (€)**
Art. 11-Numerazioni per servizi Internet	701-702	0,10	Prezzo delle chiamate locali
	709	0,10	0,06
Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (quota fissa)	-
	847-848	0,10	Prezzo delle chiamate locali
Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico	199	0,12	0,26
Art. 19 – Numerazioni per servizi di numero personale	178	0,15	0,35
Art. 21 – Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	892	0,3	1,5
	144-166	Tabella 2	
Art. 23 – Numerazioni per servizi di chiamate di massa	0369-0769	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane	
	0878	0,0656	0,2293

06A00774

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 24 novembre 2005.

Rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata «Fonte del Galletto», in comune di Rovegno, della ditta Bozzini Group S.r.l., in Genova. (Deliberazione n. 1451).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4861 del 16 ottobre 1975, con la quale è stata rilasciata alla ditta Ing. Carlo Mazza la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» in comune di Rovegno (Genova), su una superficie di ha 102,95, per la durata di anni dieci;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2457 del 22 giugno 1978, con la quale la predetta concessione di acqua minerale è stata trasferita ed intestata alla ditta Alta Val Trebbia S.p.A., con sede in Rovegno (Genova), s.s. n. 45 km 60;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4493 del 17 settembre 1987, con la quale alla ditta Alta Val Trebbia S.p.A., è stata rilasciata la proroga della concessione di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto», per un periodo di anni venti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 533 del 9 febbraio 1989, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione al trasferimento della concessione di acqua minerale «Fonte del Galletto» dalla ditta Alta Val Trebbia S.p.A. alla ditta Alta Val Trebbia S.r.l., con sede in Genova (Genova), corso Sardegna, 269/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 23 maggio 1997, con la quale è stata pronunciata la decadenza della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» in comune di Rovegno (Genova);

Considerato che in data 2 giugno 2000, sono state acquisite, a norma dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le pertinenze minerarie al patrimonio indisponibile della regione, costituite dalle opere di presa comprensive delle vasche di raccolta delle acque captate e dalla condotta di adduzione dall'opera di presa fino al piazzale di servizio del fabbricato da utilizzarsi per l'imbottigliamento dell'acqua medesima;

Considerato, inoltre, che con il verbale di acquisizione del 2 giugno 2000, si è convenuto che le chiavi della porta d'ingresso dell'opera di presa fossero consegnate ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Rovegno, presenti in sito, per le incombenze di carattere igienico-sanitario, per la manutenzione della fonte e della relativa opera di captazione, in quanto dall'opera di presa della concessione si dipartono due condotte di adduzione di cui una facente parte della concessione mineraria in argomento e l'altra a servizio del comune di Rovegno per l'alimentazione di una fontanella, posta in località Pian della Taverna, di utilizzo pubblico;

Vista l'istanza 8 giugno 2005, pervenuta alla regione Liguria, servizio attività estrattive in data 22 giugno 2005, con la quale la ditta Bozzini Group S.r.l., con sede in Genova (Genova), via Gropallo, 4/3, ha richiesto il rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» in comune di Rovegno (Genova), con le medesime delimitazioni riportate nella documentazione allegata alla citata deliberazione della giunta regionale n. 4861 del 16 ottobre 1975;

Vista la nota protocollo n. 100533/2651 del 30 giugno 2005, con la quale è stato dato avvio al procedimento istruttorio della richiesta di che trattasi, con invio al comune di Rovegno di copia dell'istanza per la relativa affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e che avverso la medesima non è stata presentata opposizione alcuna;

Vista la nota protocollo n. 2814 del 14 luglio 2005, con la quale è stata richiesta al Dipartimento consiglio regionale, ufficio bollettino ufficiale, la pubblicazione di apposito avviso dell'istanza presentata nel B.U.R.L.;

Vista la nota protocollo n. 110001/3011 del 21 luglio 2005, con la quale sono state richieste le osservazioni, previste dalla legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, sia al comune di Rovegno, sia alla Camera di commercio di Genova;

Considerato che in data 3 agosto 2005 è stato dato avviso della istanza presentata, sul B.U.R.L., parte IV, pag. 1.393;

Vista la nota protocollo n. 115632/75 del 5 agosto 2005, con la quale sono state richieste le osservazioni previste dalla legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Comunità montana Alta Val Trebbia;

Considerato che con nota protocollo n. 3062 del 17 agosto 2005, il comune di Rovegno ha comunicato il proprio nulla-osta al rilascio della concessione mineraria;

Considerato che con nota prot. n. 1550 del 14 settembre 2005, la Comunità montana Alta Vai Trebbia ha espresso il proprio nulla-osta al rilascio della concessione mineraria;

Acquisita la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, dalla quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Vista la documentazione prodotta a corredo della sopra indicata istanza, a norma dell'art. 16 della citata legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il programma generale di sfruttamento minerario dal quale risulta l'impegno finanziario programmato;

Visto il verbale di delimitazione dell'area richiesta in concessione, con allegata la documentazione di rito, redatto in data 3 novembre 2005 dal funzionario della regione Liguria che ha effettuato gli accertamenti in sito;

Ritenuto che sussistano, nei confronti della ditta richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla possibilità di sfruttamento dell'acqua minerale in argomento, in quanto la ditta medesima oltre ad essere proprietaria dell'immobile sito in località Piano della Taverna del comune di Rovegno (Genova), da utilizzarsi in seguito per l'imbottiglia-

mento dell'acqua minerale, è proprietaria di terreni industriali e boschivi ed ha presentato documentazione comprovante accesso a prestiti bancari;

Visto l'esito dell'accertamento effettuato in data 18 ottobre 2005 da dipendente regionale appositamente incaricato, dal quale emerge un giudizio favorevole al rilascio della concessione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Bozzini Group S.r.l.;

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, artigianato, tutela dei consumatori: Renzo Guccinelli;

Delibera:

1. Di rilasciare, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, alla ditta Bozzini Group S.r.l. (codice fiscale 03771960105), con sede in Genova, via Gropallo, 4/3, la concessione mineraria per sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte del Galletto» sita in comune di Rovegno (Genova), per venti anni dalla data della presente deliberazione.

2. L'area della concessione mineraria in argomento, che ha una superficie di ha 102,95, entro la quale la ditta concessionaria potrà eseguire lavori di coltivazione relativi allo sfruttamento minerario è descritta nel verbale di delimitazione indicato nelle premesse ed è segnata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1:5000; il verbale e i piani topografici sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. La predetta ditta è tenuta a:

a) corrispondere alla regione Liguria, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il canone annuo anticipato di € 526,33, pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, così come adeguato con deliberazione della giunta regionale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonché la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a € 1.666,09;

b) eseguire il programma generale di sfruttamento minerario comprensivo degli interventi in esso indicati, in particolare per quanto attiene la ristrutturazione e razionalizzazione delle opere di presa e condotta di adduzione;

c) informare, ogni quattro mesi, la regione Liguria dell'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

d) eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione Liguria, la misura della portata delle sorgenti interessate;

e) procedere alla effettuazione delle analisi fisiche, chimico-fisiche e batteriologiche sui campioni prelevati alla presenza di dipendenti della regione Liguria, con tempi e modalità, ai sensi delle normative vigenti;

f) attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero comunque impartite dalla regione Liguria per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie;

g) comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste ed a fornire ai funzionari della regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;

h) far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri inimobiliari;

i) garantire la fornitura di una quantità di acqua in misura non inferiore a litri 10 al minuto, mediante la esistente condotta di adduzione a servizio del comune di Rovegno per l'alimentazione della fontana pubblica sita in località Pian della Taverna;

l) notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di consegna, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria.

4. Con successivo atto amministrativo verrà determinato l'eventuale corrispettivo relativo alle pertinenze acquisite al patrimonio indisponibile della regione, costituite dalle opere di presa comprensive delle vasche di raccolta delle acque captate e dalla condotta di adduzione.

5. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Genova, 24 novembre 2005

Il segretario: MARTINERO

06A00671

DELIBERAZIONE 24 novembre 2005.

Rilascio alla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a. dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III». (Deliberazione n. 1450).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 3244 del 25 giugno 1987, con la quale è stata prorogata la concessione. di acqua minerale denominata «Tre Cannoni» in comune di Né (Genova), alla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.p.a., per un periodo di anni 20, con scadenza al 21 aprile 2006, originariamente rilasciata con decreto del prefetto di Genova n. 28752 del 21 aprile 1956;

Vista la propria deliberazione n. 1719 del 12 aprile 1990, con la quale è stato preso atto della trasformazione della ragione sociale della ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.p.a. in ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l., con sede eletta in Né (Genova) - frazione Piandifieno, via Statale, 2, e sede legale in Aprilia (Latina), trav. int. di via Enna, 4;

Vista la propria deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione per la miscelazione dell'acqua minerale commercializzata con il nome «S. Rita» con quella di due nuove sorgenti denominate «S. Rita II» e «S. Rita III», con le propozioni ivi indicate;

Vista la propria deliberazione n. 3429 del 12 settembre 1997, con la quale è stato rilasciato il nulla-osta, al trasferimento della concessione mineraria dalla ditta Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. alla ditta Sorgenti S.p.a., con sede legale in Roma (Roma), via Bassano del Grappa, 4;

Vista la propria deliberazione n. 856 del 21 luglio 2003, con la quale è stato rilasciato il nulla-osta al trasferimento della concessione mineraria dalla ditta Sorgenti S.p.a. alla Ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a., con sede operativa in Nè (Genova), via Statale, 18, e sede legale in Roma (Roma), via dei Casali di San Sisto, 37 (cod. fisc. 07311171008);

Vista l'istanza 16 dicembre 2004, con la quale la ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a. ha chiesto alla regione, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III», singolarmente e/o miscelate, oltre che con le proporzioni di miscelazione indicate nella deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996;

Vista la comunicazione relativa all'avvio di procedimento amministrativo, effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e articoli 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, con nota prot. n. 8485/158 del 13 gennaio 2005;

Dato atto che l'istanza in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Nè dal 20 gennaio 2005 per giorni quindici consecutivi, senza seguito di opposizioni;

Vista la nota prot. n. 13581/347 del 19 gennaio 2005, con la quale è stata richiesta alla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a., apposita relazione idrogeologica del bacino di alimentazione delle sorgenti oggetto di concessione mineraria;

Vista la lettera pervenuta al Servizio attività estrattive di questa regione in data 31 maggio 2005, con la quale la ditta concessionaria ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 13581/347 del 19 gennaio 2005;

Viste le note prot. n. 94553/2488 e n. 94561/2489 del 15 giugno 2005, con le quali sono stati richiesti i pareri di competenza sia alla Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese, sia al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza inoltrata dalla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a., espresso in data 13 luglio 2005, con lettera prot. n. 26140, dalla azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese;

Consderato che in data 12 ottobre 2005, con lettera prot. n. 23367/I 5.h.h, il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza suddetta;

Visti i certificati delle analisi chimico-fisiche redatti dal dipartimento di chimica e chimica industriale dell'Università di Genova ed in particolare la relazione idrogeologica sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua oggetto di concessione pervenuta in data 31 maggio 2005;

Acquisita la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, dalla quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a.;

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, artigianato, tutela dei consumatori: Renzo Guccinelli;

Delibera:

1. Alla ditta Sorgenti S. Paolo S.p.a. è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali provenienti dalle sorgenti «S. Rita», «S. Rita II» e «S. Rita III», singolarmente e/o miscelate, oltre che, con le proporzioni di miscelazione indicate nella deliberazione n. 1334 del 10 maggio 1996.

2. La predetta ditta è tenuta a:

a) predisporre le etichette in rapporto alle acque utilizzate, con le relative analisi dell'acqua utilizzata singolarmente e/o miscelata, da commerciare con il nome «Fonti Santa Rita»;

b) richiedere preventivamente alla competente unità sanitaria locale, a norma dell'art. 17-*bis* della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento sulla igienicità del prodotto e delle strutture utilizzate e trasmettere le certificazioni ed il parere tecnico al servizio attività estrattive di questa regione;

c) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale le strutture dell'impianto produttivo esistente con i contenitori ed i formati autorizzati.

3. La presente autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di € 1.878,87.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Genova, 24 novembre 2005

Il segretario: MARTINERO

06A00761-*bis*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2277
Yen	140,35
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,608
Corona danese	7,4620
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68780
Fiorino ungherese	250,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8415
Corona svedese	9,2600
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,476
Franco svizzero	1,5471
Corona islandese	75,06
Corona norvegese	8,0495
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3795
Nuovo leu romeno	3,6339
Rublo russo	34,3590
Nuova lira turca	1,6270
Dollaro australiano	1,6287
Dollaro canadese	1,4133
Yuan cinese	9,9008
Dollaro di Hong Kong	9,5207
Rupia indonesiana	11601,77
Won sudcoreano	1204,99
Ringgit malese	4,6020
Dollaro neozelandese	1,7940
Peso filippino	64,921
Dollaro di Singapore	1,9894
Baht tailandese	48,011
Rand sudafricano	7,3260

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00863

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Liguria

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Liguria, con sede in Genova, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00718

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Molise

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Molise, con sede in Campobasso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00719

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Abruzzo

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00720

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Abilitazione della società RINA S.p.a. di Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 05/AA.GG. del 10 gennaio 2006, la società RINA S.p.a., con sede legale in Genova, via Corsica n. 12, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Mand.	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/114	EN 459-1: 2001	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità
M/125	EN 13055-1: 2002	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
	EN 13383-1: 2002	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche [Aggregati grossi per opere idrauliche (Armourstone) - Parte 1: Specifiche]
	EN 13450: 2002	Aggregati per massicciate per ferrovie
	EN 13139: 2002	Aggregati per malta
	EN 12620: 2002	Aggregati per calcestruzzo
	EN 13043: 2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.
	EN 13242: 2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
M/120	EN 10025-1: 2004	Prodotti laminati a caldo in acciaio per impieghi strutturali- Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali.
	EN 13479: 2004	Materiali di apporto per saldatura – Norma generale di prodotto per i metalli di apporto e materiali metallici saldati per fusione.

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A00776

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601021/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 2 6 *

€ 1,00